



COMUNE DI MAGASA
Provincia di Brescia

Via Garibaldi n. 1 - 25080 Magasa (Bs) - tel.0365.745010 fax 0365.74049
Cod. Fisc. 00571420173 - Part. I.v.a. 00570990986

**VERBALE DI
DELIBERAZIONE NR. 29/19
DEL 21.12.2019**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria - Seduta Pubblica
Prima Convocazione

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20
D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100: APPROVAZIONE.**

L'anno **Duemiladiciannove** addì **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **10.30** nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti il CONSIGLIO COMUNALE.

		Presenti	Assenti
	Il Sindaco:	==	==
1.	Venturini Federico	X	
	I Consiglieri:		==
2.	Mazza Tommaso	X	
3.	Mazza Silvano		X
4.	Ghidoni Laura		X
5.	Venturini Mattia	X	
6.	Venturini dr Omar	X	
7.	Venturini Vittoria	X	
8.	Bettanini dr Tommy		X
9.	Andreatta Alessandro	X	
10.	Silvestri Milvana	X	
11.	Raineri GianLuigi		X
	TOTALE	- 7 -	- 4 -

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Laura Romanello** il quale provvede alla redazione del presente verbale;

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. **Federico Venturini** in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al **numero 2 dell'ordine** del giorno.

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100: APPROVAZIONE.

II CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

"1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";*

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2018;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATI:

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014, n. 190 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29.9.2017;
- l'atto di ricognizione straordinaria delle società partecipate, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 29.12.2018;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano

i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 29.12.2018 è stata effettuata la ricognizione periodica delle partecipazioni al 31.12.2017, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Tremosine Sul Garda e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 20 novembre 2019;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti n. Sette dei consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2018 delle società in cui il Comune di Magasa detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che dalla ricognizione effettuata emerge che:
 - la scarl Gal Gardavalsabbia è attiva al 03.12.2018 ed è stata messa in liquidazione in data 14.03.2019;
 - le società a partecipazione indiretta, detenute tramite Garda Uno spa, Castella srl e La Castella srl, attive al 31.12.2018, hanno in corso la fusione per incorporazione della Società Castella srl in La Castella srl deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 08.11.2019. Si prevede che il progetto di fusione verrà completato, entro il 31.12.2019;
 - la società a partecipazione indiretta detenuta tramite Garda Uno spa, Sirmione servizi srl, attiva al 31.12.2018 è in fase di dismissione essendo già stato esercitato il diritto di prelazione da parte del Comune di Sirmione
3. Di approvare la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175, dal Comune di Tremosine Sul Garda al 31/12/2018, come previsto nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
5. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate nell'allegato B);
6. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
7. Infine il Consiglio Comunale, con VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 21.12.2019

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175,
COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100: APPROVAZIONE.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Federico Venturini



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Laura Romanello

La sujestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Magasa,~~2.1.10~~...~~D+C~~...~~2019~~...



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Laura Romanello

Albo pretorio n. 11 / 20

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata il
giorno - 2 MAR. 2020 sul sito internet istituzionale del Comune (art. 32, commi 1 e 2,
della Legge n. 69 del 18.06.2009) ove rimane esposta per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Magasa, - 2 MAR. 2020



L'ADDETTO DI SEGRETARIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

- decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (comma 3 art. 134 D.Lgs. 267/2000)
- controllo di cui ai commi 1 e 2, art. 127 D.Lgs. 267/2000

Magasa,

IL SEGRETARIO COMUNALE